

OSSERVAZIONI IN CRITICA AL PROGETTO DI CUI ALL'ISTANZA DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE D.30.B.C. - MD "Ombrina Mare 2"

Lo S.I.A. presentato dalla Med Oil a supporto dell'istanza di concessione di coltivazione di D.30.B.C - MD, ha ad oggetto il programma di sviluppo del giacimento ad olio Ombrina mare, e dei livelli a gas pliocenico sovrastanti (perforazione), che prevede, inoltre, l'installazione delle infrastrutture necessarie per la coltivazione dei giacimenti (piattaforma, serbatoio galleggiante, condotte sottomarine).

E' volta ad espletare la VIA ex dlgs. 152/06, ritenendo di essere conforme al dettato normativo e fondando la propria iniziativa sull'invocazione di una norma, quale l'art. 2 L. 9/91, abrogata dal dlgs. 152/06 come modificato dall'art. 1 L. 4/08 e, pertanto, erroneamente ritenendo tout court "l'estensione dell'applicazione della procedura della VIA alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi" (v. p. 20 istanza).

Sotto tale profilo vale la pena preliminarmente rilevare come la procedura inoltrata debba ritenersi improcedibile ed inammissibile innanzitutto in quanto avente ad oggetto, non "un progetto" come imporrebbe la VIA ai sensi del tit. III, parte II dlgs. 152/06 ma, un "piano o programma" rientrante, a tutto voler concedere, nel diverso alveo della VAS¹ ai sensi dell'art. 6, I-IV co. dlgs. 152/06 come disciplinata dal tit. III, parte II medesimo testo normativo che fa espressamente riferimento alla realizzazione di progetti di cui, tra le altre, relative alle attività ex allegato II. Ciò posto, e quand'anche si dovesse ritenere l'applicazione anche a casi come quello di specie della VIA, pure il documento presentato non soddisfa in alcun modo i requisiti e le condizioni al fine del buon esito della procedura, risultando palesemente insufficiente, contraddittorio ed erroneo per i rilievi di seguito.

II) INAMMISSIBILITA' DELLO SIA PER PALESE VIOLAZIONE DELLA L. 239/04 SUI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DI PERMESSO DI RICERCA E DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE.

Prima ancora che non soddisfare i requisiti tipizzati, lo SIA in esame è inammissibile in quanto relativo a istanze, quali il "permesso di ricerca" e la "concessione di coltivazione", che non solo presuppongono requisiti differenti per i relativi provvedimenti di VIA ma che, e soprattutto, sono oggetto di procedimenti di rilascio del tutto autonomi e separati.

Preliminarmente, occorre chiarire come differentemente da quanto a tratti sembrerebbe apparire ed a tratti da quanto riferito nello stesso documento in

¹ La cui applicazione permetterebbe ex art. 12 la "verifica di assoggettabilità" anche "ai programmi ed ai piani di cui al II co. art. 6 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale". Tale procedimento nel prevedere l'obbligo per l'Autorità Procedente di informazione dell'Autorità Competente, stabilisce un'istruttoria che coinvolge direttamente quest'ultima chiamandola ad emettere provvedimenti di verifica assoggettando o escludendo il piano od il programma dalla valutazione ex procedimento artt. 13-18 dlgs. 152/06.

esame, la normativa che governa la materia dei permessi di ricerca e quella delle concessioni di coltivazione è contenuta nella L. 239/04² come modificata dalla L. 99/09 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Tale normativa regolamenta differentemente il "permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare"³ ex comma 79, art. 1, dalla "concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi"⁴ ex comma 82 - ter, art. 1 della L. 239/04, con ciò sostituendo di qualunque fondatezza e pregio i riferimenti indicati dal suddetto programma.

Imponendo, pertanto, l'ottenimento di distinti provvedimenti e procedimenti di VIA, ognuno relativo alla diversa istanza, di ricerca o di coltivazione.

Il tutto con il dovuto rilievo che ove così non fosse e se, cioè, fosse rilasciato un provvedimento di VIA cumulativo per entrambi gli intenti di ricerca e di coltivazione, si eluderebbero e comprometterebbero sostanzialmente le differenti procedure per il rilascio. Il che renderebbe l'eventuale provvedimento stesso illegittimo ed inaccettabile posto che il provvedimento di VIA, per espressa previsione della L. 152/06, "sostituisce, coordina,... tutte le autorizzazioni,

² In particolare, tale normativa dichiara al proprio comma 83 che "le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82" che regolano le differenti procedure di permessi di ricerca e di concessione di coltivazione "si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente Legge", nei quali certamente rientra quello di cui all'istanza in esame.

³ **A) Permesso di ricerca - "ex. art. 1, comma 79, L. 239/04"**: Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'art. 6 della L. 09/91 e successive modificazioni, viene rilasciato a seguito di un "procedimento unico" al quale partecipano le Amministrazioni statali interessate, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla L. 241/90.

Esso "procedimento unico", consente lo svolgimento di attività di prospezione, consistenti in rilievi geologici, geofisici e di geochimica, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. (comma 80).....l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa VIA, su istanza del Titolare del permesso di ricerca, di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.

Il comma 81 della medesima Legge 239/04, inoltre, assoggetta "l'attività di prospezione" di cui al comma 79, **alla verifica di assoggettabilità alla VIA** di cui all'art. 20 Dlgs. 152/06, con esclusione espressa dei casi in cui ricada "all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali", ciò che escluderebbe dalla procedura ridetta, l'attività di prospezione de qua, rientrando nel novero delle zone c.d. protette.

Sotto tale profilo, suffraga l'art. 6 comma tredicesimo della L. 09/91, in virtù del quale "sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco nazionale o riserva marina."

⁴ **B) Concessione di coltivazione:** La Concessione di Coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, è regolata dal comma 82 - Ter, art. 1 della L. 239/04 come modificata dalla L. 99/09 che rinviando all'art. 9 L. 09/91, ne stabilisce il rilascio a seguito di un "procedimento unico" al quale partecipano le Amministrazioni competenti, ai sensi del comma 7, lett.(n) (letteralmente "sono esercitati dallo Stato i seguenti compiti" "le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazioni di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma di intesa con le Regioni interessate) del presente articolo svolto nel rispetto dei principi di cui alla L. 241/90. Con decreto dei ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'Ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, l'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia è competente a autorizzare. Con la dovuta precisazione che, al comma 82 quater, Titolo per la costruzione degli Impianti sono solo le Concessioni di coltivazione in terraferma, con la dovuta conseguenza che per le altre relative a coltivazioni in mare ed a cui tende l'istanza impugnata, la realizzazione delle dette Opere sarebbe suscettibile delle ulteriori istanze ed autorizzazioni.

intese....." necessari all'esercizio ed alla realizzazione dell'opera ma nella sola materia ambientale.

Nel precisare che la L. 239/04⁵ detta una norma comune ai due procedimenti nella misura in cui stabilisce "nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82 - Ter, è indetta la Conferenza di Servizi ex L. 241/90 nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione convocata se questa non partecipa.....". (comma 82 - quinquies) pure si rileva quanto segue.

Nella misura che ci occupa, pure la L. 09/91 vigente, prevede sia per il permesso di ricerca (art. 5, XI co) che per la concessione di coltivazione la possibilità di revoca

⁵ Nel definirne la Competenza statale, la L. 239/04 al VII co. stabilisce "c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:

1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;

2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di iter semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali;

3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;

4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;

5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;

6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti".

Al co. 9): " Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

AL co. 4) "Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:" tra le altre

"f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (1) ;

i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali."

Aggiunge, inoltre al co. 5: "Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.

del permesso di ricerca, ex art. 2, L.241/90 anche su istanza di P.A. o Associazioni di cittadini, qualora sussistano motivi gravi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale. Prevedendo la sospensione nelle zone dichiarate Parco nazionale o Riserva marina, al comma 13.

Non solo. Per mera completezza e sempre in tema di requisiti di cui alla normativa sostanziale per il relativo rilascio, influente, pertanto anche sul punto della valida emissione del provvedimento di VIA che non può da quella prescindere :

b) sulla Concessione di coltivazione: L'art. 9 della L. 09/91 nel dettare le disposizioni generali sulla concessione di coltivazioni prevede il rilascio solo allorquando "la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto".

Orbene non v'è chi non veda come nel caso di specie la produzione che la stessa Istante dichiara di prevedere di realizzare sia talmente esigua da far venir meno la pur necessaria condizione di cui sopra per il rilascio che intende ottenere.

V'è pure la previsione dell'applicabilità al comma 2 dell'art. 6, comma 11, circa la possibilità di revoca per gravi motivi di pregiudizio ai valori ambientali.

Si sancisce inoltre al comma 5, il dovere di allegazione all'istanza del "programma di sviluppo del giacimento".

Il medesimo art. 9 al comma 5 conferma inoltre l'applicabilità alle concessioni in terraferma dell'art. 27, commi 3,4,5 e 6 della L. 613/67 recante titolo "ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale."

L'art. 27 della L. 613/67, dispone, inoltre che *"La domanda di concessione deve essere presentata a pena di decadenza entro 1 anno dal riconoscimento da parte dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi del ritrovamento."*

Posta dunque l'ovvia indagine sul se o meno l'Istante, abbia rispettato il termine detto, stabilisce pure l'art. 27 della medesima Legge, che il programma deve contenere il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.

III) NORMATIVA DI RIFERIMENTO VIA - MANCANZA DEI REQUISITI ex dlgs. 152/06 - INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA ANCHE ALLA LUCE DEL dlgs. 216/06 - APPLICABILITA' DELL'ART. 23 dlgs. 152/06.

La documentazione presentata è incompleta, confusionaria, erronea ed inidonea all'espletamento della procedura di VIA e pertanto va dichiarata la caducazione del relativo procedimento attivato, valendo il progetto come non presentato ex art. 23 dlgs. 152/06 .

Sotto tale profilo, per sua stessa ammissione, lo SIA de quo oltre a non soddisfare validamente le attese che si propone di adempiere a causa della sua palese contraddittorietà, erroneità ed incongruenza, nemmeno corrisponde nei contenuti ai requisiti legali indispensabili ai fini della sua "completezza".

In effetti, mentre si preoccupa pur malamente di rispondere ai requisiti di cui all'art. 22 e relativo all. VII dlgs. 4/08, ingiustificatamente trascura formalmente e sostanzialmente i requisiti ex art. art. 10 dlgs. 152/06 che assoggetta lo SIA per gli elaborati progettuali di cui all'all. V) dlgs. 59/05 (tra i quali rientrano le "raffinerie"), alle ulteriori informazioni di cui all'art. 5, I e II co. dlgs 59/05⁶.

Senza entrare nel dettaglio tecnico, sotto tale ultimo profilo, non v'è chi non veda come se la documentazione de qua appare lacunosa e contraddittoria sulle informazioni di carattere generale, addirittura carente appare nelle indicazioni di prevenzione e di sicurezza degli incendi, delle emissioni e dell'inquinamento sulla base di tale ultima riferita disciplina.

Mancano, inoltre, del tutto le pur dovute indicazioni ex Allegato 6 D.Lgs. 152/06, in tema di "MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE" che nello stabilire i criteri per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei (1) contempla anche le acque costiere. Letteralmente "Sono corpi idrici

⁶Che letteralmente dispone : "1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:

- a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
- b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
- c) le fonti di emissione dell'impianto;
- d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
- e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
- g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (1);
- i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
- j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3.

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale."

A sua volta, l'art. 3 dlgs. 59/05, nello stabilire i "Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale" dispone che "1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

significativi quelli che le autorità competenti individuano sulla base delle indicazioni contenute nel presente allegato e che conseguentemente vanno monitorati e classificati al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale."

Dichiara al punto 1.1.3 sulle ACQUE MARINE COSTIERE "Sono significative le acque marine comprese entro la distanza di 3.000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri".

Specificamente trattasi di informazioni relative alle emissioni ed al rilascio di sostanze inquinanti, sia nella loro quantità che nella loro tipologia e qualità da rilasciarsi nelle modalità e secondo le tabelle ivi contemplate e dovute all'esercizio delle attività per le quali si richiede il VIA.

Tanto più necessario appare lo studio di cui sopra, attesa la strettissima prossimità dell'attività ai confini con le acque costiere marine come definite, dalla quale non possono non derivare ai danni di quest'ultima conseguenze.

Sotto tale profilo, il documento in esame rileva solo le caratteristiche idrogeologiche, meteo-marine etc... concludendo peraltro "non è possibile a questo stadio di definizione del progetto effettuare un'analisi del dettaglio dei rischi".

Vanifica ed elude l'applicazione del combinato disposto ex artt. 79, I co. lett. d) e artt. 87 e 88 dlgs. 152/06 che sottopone "le acque destinate alla vita dei molluschi" ad un regime di particolare protezione che coinvolge tramite intese, le Regioni attribuendo a queste ultime, in caso di violazione dei parametri tab. 1/c all. 2) parte III medesimo dlgs., l'adozione di misure appropriate.

Sotto tale rilevato profilo, e posto che in soli 19 mesi i due pozzi Ombrina hanno prodotto in un'area vastissima un livello di tossicità ISPRA medio (come da certificazioni e discussioni sul punto ARTA) non v'è chi non veda come i livelli sopra riferiti con certezza verrebbero violati con un'attività quale quella di cui al programma, che coinvolgerebbe non 2 ma 4/6 pozzi e per un periodo non di 19 mesi ma di 20 anni prorogabili di ulteriori 10 anni!!!

Viola, sempre per incompletezza, le norme sulla tutela dei patrimoni ittici ex art. 144 dlgs. 152/06, non contenendo in alcun modo un'analisi degli impatti che su questo avrebbe l'attività che si propone di realizzare per i futuri 20/30 anni con l'attivazione di 4/6 pozzi!.

Il documento è carente e pertanto si pone in aperta violazione della normativa in materia di "tutela della risorsa idrica" ex artt. 95-98 dlgs. 152/06 e artt. 145 e 146 medesimo dlgs. che prevedono un regime di informazioni che l'istante è tenuta a presentare e che impongono all'utilizzatore della risorsa idrica di adottare le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla diminuzione dei consumi, disponendo altresì misure in materia di "equilibrio del bilancio e del risparmio idrico".

Viola la disciplina sugli "scarichi del sottosuolo e acque sotterranee" ex art. 104 dlgs. 152/06 che ne fa DIVIETO SALVO AUTORIZZAZIONE dell'Amministrazione competente (Ministero dell'ambiente per i giacimenti in mare) che la rilascia DIETRO Indagine preventiva. Nello specifico l'istante deve indicare le modalità dello scarico che comunque non deve contenere acque di scarico o sostanze pericolose diverse da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Lo scarico in mare può avvenire solo se la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40mg/1. Lo scarico in mare è autorizzato PREVIA PRESENTAZIONE DI UN PIANO DI MONITORAGGIO per la verifica dell'assenza di pericolo per le acque e per gli ecosistemi acquatici

Viola la disciplina sulla posa di condotte ex art. 109, V co. dlgs. 152/06 che letteralmente stabilisce "la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale. Salvo caso di condotte o cavi facenti parte reti di interesse nazionale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente sentite le Regioni interessate nell'ambito del procedimento unico di autorizzazioni delle stesse reti". Orbene, oltre a non fare menzione della pur necessaria autorizzazione regionale, il documento sul punto de quo appare incompleto nella misura in cui trascura del tutto l'analisi degli effetti che da tali operazioni di movimentazione del fondale potrebbe derivare alla morfologia e relative conseguenze.

Non di minor conto quell'altro rilievo per cui, sempre in punto di incompletezza della documentazione ai sensi dell'art. 23 dlgs. 152/06, ai fini dell'istanza del VIA è necessario allegare, tra le altre, l'elenco delle autorizzazioni, intese e concessioni, licenze pareri, nulla osta già acquisiti o DA ACQUISIRE ai fini della realizzazione dell'opera.

Sotto tale ultimo profilo, il documento in esame ignora del tutto con le dovute conseguenze anche in ordine alla incompletezza per mancanza di indicazioni di autorizzazioni relative, la normativa di cui al D.lgs. 4 aprile 2006 n.216 di "Attuazione delle [direttive 2003/87](#) e [2004/101/CE](#) in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del [Protocollo di Kyoto](#)." che pure estende il proprio ambito di applicazione anche alle attività di cui al proprio all. A) tra le quali le attività petrolifere ed ai gas effetto serra di cui all B) (CO₂; CH₄; N₂O; HFC; PFC; sf₆).

Orbene, per tali attività, all'art. 4) sulle "Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra" letteralmente stabilisce: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, senza essere munito

dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorità nazionale competente" (Autorità competente identificata all'art. 8 come mod. dalla L. 99/09, con il Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto della gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto).

Mancano, inoltre le autorizzazioni ex artt. 125 e 269 dlgs. 152/06 previste, rispettivamente, per gli "scarichi delle acque reflue industriali" indicando la quantità e la qualità degli scarichi ed il loro volume annuo; e per "le emissioni atmosferiche".

IV) CONTRADDITTORIETA' DEL PROGETTO DI SVILUPPO DI GIACIMENTI CON LA STRATEGIA ED IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ENERGETICO NAZIONALE NONCHE' CON GLI INDIRIZZI NORMATIVI NAZIONALI, SOVRANAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN MATERIA ENERGETICA NAZIONALE

Oltre ad essere palesemente in contrasto con le esigenze di tutela ambientale e della salute umana, il progetto di sviluppo in esame si pone in sfacciata ed aperta antitesi anche con il programma di Sviluppo Energetico nazionale, così come delineata dalla L. 99/09, che pone quale obiettivo e quale priorità nel breve e lungo periodo, oltre al miglioramento della competitività e dello sviluppo delle infrastrutture in prospettiva del mercato interno europeo, la promozione delle fonti rinnovabili di energia, la realizzazione di impianti di produzione di energia nucleare la sostenibilità ambientale nella produzione ed uso di energia, ANCHE AI FINI DELLA PRODUZIONE del gas serra, e la garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

Rafforza l'obiettivo attribuendo il potere al Governo di avviare la "stipula entro il 31.12.09 di uno o più accordi per lo sviluppo dell'energia nucleare per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare al fine di contenere le emissioni di CO₂ e garantire la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e produzione di energia in conformità del REG. CE 1504/2004 del 19/07/04; Decisione 2004/491/Euratom del 29.04.04; Decisione 2004/294/CE dell'8/03/04 e Dir. CE 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26.06.03".

Istituisce all'art. 37, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.

Falso dunque appare quanto assunto dal documento in esame pure quando dichiara che tra gli obiettivi di politica energetica del Paese viene incentivata la valorizzazione degli idrocarburi posto che già, per mera completezza, con la l.

239/04 tale non era prioritario essendo contemplata la "promozione dell'uso delle energie rinnovabili" (art. 27) .

Per i motivi di cui sopra, data la palese infondatezza, incongruenza, erroneità ed incompletezza del documento presentato oggetto della presente osservazione in critica, si chiede all'Amministrazione procedente volersi concludere il procedimento con un provvedimento di rigetto dell'istanza di VIA anche alla luce della incompletezza del SIA presentato, come sanzionata dall'art. 23 dlgs. 152/06.

In ogni caso , si chiede fin da ora, nel rispetto dei principi di lealtà, affidamento e collaborazione che nell'attività dell'a PA, volersi procedere alla fase di consultazione a mezzo di "inchiesta pubblica" come definita e prevista dall'art. 24, VI e VII comma, dlgs. 152/06.

In subordine, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse procedere all'attivazione dell'inchiesta pubblica, chiede, volersi procedere al contraddittorio con il proponente ex VIII co. art. 24 dlgs. 152/06 prima della conclusione della fase di valutazione.

Parere redatto e rilasciato dall'Avv. Barbara Antonucci al di fuori da vincoli o da rapporti di mandato professionale.

Avv. Barbara Antonucci
tel./fax 085. 4911722
tel./fax 0871.361628